

9 giugno 2022 - n. 5

I Jolly di Simona



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

a cura di Simona Anzani

Focus istituzionale



Quesiti e colori delle schede per i referendum abrogativi del 12 giugno

Sono cinque i referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile scorso per il giorno di domenica 12 giugno 2022.

Nel dettaglio:

- **scheda di colore rosso per il Referendum n. 1:** abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
Votando SI, verrà abolita la sospensione automatica dalle cariche pubbliche per i condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo, rimettendo alla decisione del giudice, a seconda dei casi, se sia necessario o meno applicare anche l'interdizione dai pubblici uffici;
Votando NO, tutto rimarrà invariato e, a seguito di sentenza definitiva di condanna, verrà applicata in automatico l'interdizione dai pubblici uffici.

- **scheda di colore arancione per il referendum n. 2:** limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.
Votando SI verrà abolita la possibilità di procedere alla misura di custodia cautelare in carcere e dunque alla privazione della libertà personale prima della sentenza di condanna.
Votando NO, tutto rimarrà invariato e qualora l'autorità giudiziaria dovesse ritenerlo opportuno procederà all'applicazione della misura cautelare della custodia preventiva in carcere a tutela del giusto andamento del processo.
- **scheda di colore giallo per il referendum n. 3:** separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.
Votando SI, il Magistrato dovrà scegliere all'inizio della sua carriera quale funzione ricoprire, se quella di PM o di Giudice, mantenendo il ruolo scelto durante tutto l'arco della sua carriera professionale.
Votando NO tutto rimarrà invariato

- **scheda di colore grigio per il Referendum n. 4:** partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.
Votando SI verrà riconosciuto anche ad Avvocati e professori universitari il diritto di partecipare attivamente alla valutazione dei magistrati.
Votando NO tutto rimarrà invariato.
- **scheda di colore verde per il Referendum n. 5:** abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.
Votando SI verrebbe abolito l'obbligo di subordinare la propria candidatura all'approvazione e al sostegno di 25/50 magistrati.
Votando NO tutto rimarrà invariato.

<https://www.interno.gov.it/it/notizie/quesiti-e-colori-schede-i-referendum-abrogativi-12-giugno>
<https://www.riformeistituzionali.gov.it/it/il-referendum-abrogativo-art75-della-costituzione>

CCNL Funzioni locali

Il punto sulla trattativa dell' 8 giugno

L'Aran ha presentato un testo aggiornato, in cui sono state confermate le integrazioni dell'1 giugno, il cui contenuto era stato divulgato dai comunicati delle sigle sindacali maggiormente rappresentative. In particolare i temi trattati sono stati:

- il **valore e il numero dei differenziali economici** (è stata espressa una tabella che ne prevede 6);
- la scrittura dei nuovi articoli sul **fondo del salario accessorio**;
- le **sezioni contrattuali professionali**, con particolare riferimento a quella delle educatrici, insegnanti, docenti dei servizi comunali

Le integrazioni proposte e accolte dall' ARAN hanno riguardato diversi aspetti tra i quali:

- il **congedo dei genitori in caso di parti plurimi**;
- il **periodo di prova** in caso di assunzione per **scorrimento della graduatoria**;
- il rapporto **tra richiami scritti e sviluppi economici**.

Accoglimento di proposte delle OOSS:

- l'inserimento tra le materie di confronto degli **andamenti occupazionali degli enti**;
- la **reformulazione dell'articolo sulla transizione di genere** in termini di **identità di alias e percorsi di affermazione di genere**.
- possibilità di **contrattare una riduzione dal 30% al 20% della maggiorazione della produttività individuale** per un numero limitato di dipendenti.

Valore e al numero dei futuri differenziali: ARAN ha illustrato un **possibile metodo di calcolo fondato sulla ripartizione della differenza tra i trattamenti economici iniziali e finali** di ciascuna categoria attuale per il numero degli attuali livelli.

Sviluppi economici per gli apicali: ARAN ha evidenziato come **siano possibili proposte che vanno dalla riapertura totale per tutto il personale**, indipendentemente dal livello di inquadramento, dei processi di sviluppo economico (opzione adottata nel nuovo CCNL Funzioni Centrali) fino ad una proposta totalmente conservativa.

Costituzione del fondo: ARAN ha espresso disponibilità ad accogliere alcune osservazioni in merito alla nuova **voce di alimentazione "generica" della parte variabile del fondo**; inoltre, ha anche accolto l'idea di **richiamare direttamente le modalità di integrazione del fondo del salario accessorio** attualmente previste dalla normativa in caso di assunzioni eccedenti il personale in servizio al 31 dicembre 2018

Sezioni professionali: ARAN ha illustrato uno schema che prevede:

- la **conferma e arricchimento** di quella della polizia locale;
- l'**introduzione di una sezione per le professioni ordinistiche**;
- l'**implementazione della sezione per i profili educativo scolastici**. Su quest'ultima l'ARAN ha fornito più dettagli chiarendo che l'idea sarebbe quella di proporre un'area intermedia tra la futura area dei funzionari (laureati) e quella degli assistenti (diplomati) il cui tabellare sarebbe equivalente all'attuale inquadramento più il consolidamento dell'indennità professionale

Data del nuovo incontro ancora da stabilire.

Concorsi pubblici, ecco il nuovo protocollo di sicurezza

Ordinanza del ministro della Salute del 25 maggio 2022, attuativa del decreto-legge n. 36 del 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio

Aggiornate le regole per lo svolgimento dei concorsi pubblici in piena sicurezza; con l'ordinanza del ministro della Salute si introducono nuove modalità per lo svolgimento delle prove concorsuali.

Ai fini dell'accesso alla sede concorsuale:

- **non serve più esibire un tampone negativo** al Covid-19 né la **verifica della certificazione verde**
- decadono anche il **controllo della temperatura corporea** e la **predisposizione di aree dedicate al triage**;
- **resta fermo l'obbligo di indossare la mascherina FFP2** per tutto il periodo di permanenza nella sede dove si svolgono le selezioni e di **rispettare una distanza interpersonale di almeno 1 metro**;
- la **durata massima delle prove deve essere pari a 180 minuti** (e non più di 60 minuti, come previsto dal precedente protocollo);
- le pubbliche amministrazioni organizzatrici dei concorsi **sono tenute a predisporre e pubblicare il piano operativo relativo alle misure organizzative adottate.**

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-31&atto.codiceRedazionale=22A03297&elenco30giorni=true

Più vicina la Piattaforma notifiche Pa, dal 21 giugno in vigore il Regolamento

Decreto 8 febbraio 2022, n. 58, del ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 130 del 6 giugno.

Con l'entrata in vigore dal **21 giugno 2022** del regolamento che ne stabilisce il funzionamento, si compie un passo avanti decisivo per la **realizzazione della Piattaforma notifiche della Pa.**

La piattaforma notifiche è affidata alla società **PagoPA**, ed è parte delle **infrastrutture pensate per permettere la fruizione completamente digitale dei servizi pubblici con l'obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale per cittadini e imprese**, con un risparmio di tempo e costi.

Il regolamento mette in primo piano anche **la garanzia della protezione dei dati personali in tutti i passaggi.** Grazie a questa piattaforma, **le notifiche non solo saranno disponibili in forma telematica sul portale, ma saranno trasmesse anche tramite PEC** (che resta il canale di interazione privilegiato) **e, qualora il cittadino non avesse disponibilità di accesso digitale, la notifica avverrà attraverso la classica raccomandata con ricevuta di ritorno.**

Il funzionamento:

- **Le amministrazioni**, attraverso un proprio funzionario, accederanno mediante **Spid o Cie**. Potranno caricare sulla piattaforma il documento da notificare, inserire il codice fiscale del destinatario e il suo domicilio digitale (Pec).
- **I cittadini** avranno le **stesse modalità di accesso** (Spid o Cie)
- **Le aziende e le persone giuridiche** utilizzeranno la **Spid o la Cie dei rispettivi legali rappresentanti**.
- Al mittente verrà fornita **data e ora dell'accesso e presa visione dell'atto** da parte del destinatario.
- **Alert dell'esistenza dell'atto al destinatario**: inviata da PagoPA, gestore della Piattaforma.
- **La notificazione verrà effettuata, nell'ordine**:
 1. presso il **domicilio digitale** eletto dal destinatario;
 2. presso il suo **domicilio digitale speciale**, qualora eletto;
 3. presso il "**domicilio digitale generale**" (ossia l'indirizzo inserito in uno degli elenchi delle Pec di professionisti, Pa o cittadini previsti dal Cad)
- Nel caso in cui **tutti i domicili digitali risultino saturi o non validi**, il gestore effettuerà un secondo tentativo. Dopo due tentativi falliti, il gestore renderà disponibile al mittente, in apposita area riservata, **l'avviso di mancato recapito** del messaggio e darà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto con raccomandata e avviso di cortesia.
- Se il destinatario avrà invece **comunicato un recapito diverso** (indirizzo email, numero di telefono, ecc.), il gestore invierà un avviso di cortesia e lo renderà disponibile tramite il punto di accesso telematico.

Notifiche anche a chi non ha la Pec

Per i destinatari sprovvisti di recapiti digitali con certificato idoneo, **il gestore invierà una raccomandata con avviso di ricevimento.**

In caso di indirizzo inesistente saranno svolti **accertamenti** per individuare **un recapito alternativo.**

In ultima battuta, l'addetto al recapito postale depositerà l'avviso di **avvenuta ricezione sulla Piattaforma e lo renderà così disponibile al destinatario.**

Obblighi e responsabilità

- **I mittenti** sono responsabili del **contenuto degli atti notificati tramite la piattaforma**, nonché delle **informazioni fornite al gestore della stessa.**
- **Il gestore della piattaforma** è responsabile del **corretto funzionamento del servizio**, fatte salve le responsabilità dell'operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale per le attività di rispettiva competenza.

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/07-06-2022/Pi%C3%B9-vicina-la-Piattaforma-notifiche-Pa-dal-21-giugno-in-vigore-il-Regolamento>

Le sentenze ed i provvedimenti di interesse



Il mero prolungamento della durata d'esercizio di una discarica di rifiuti non costituisce una modifica sostanziale dell'autorizzazione d'installazione. Pronuncia della CGUE.

CGUE, comunicato n. 94 del 2 giugno 2022, sent. nella causa C-43/21 | FCC Česká republika.

Per un tale prolungamento **il gestore della discarica non deve richiedere una nuova autorizzazione**. La direttiva relativa alle **emissioni industriali non impone**, in tale ipotesi, agli Stati membri di permettere al pubblico interessato di partecipare al processo decisionale o di garantirgli un diritto di ricorso giurisdizionale per contestarne la legittimità.

Non imponendo che l'autorizzazione iniziale precisi la durata dell'esercizio, la direttiva non può esigere che il mero prolungamento di quest'ultimo costituisca oggetto di una nuova autorizzazione.

Di conseguenza, **il mero prolungamento della durata d'esercizio di una discarica di rifiuti non costituisce una modifica sostanziale della sua autorizzazione d'installazione**.

Ne consegue che **gli Stati membri non sono tenuti a esigere dal gestore di una discarica che solleciti una nuova autorizzazione allorché questi domandi semplicemente un tale prolungamento nei limiti della capacità totale di stoccaggio che è già stata autorizzata**. In una tale ipotesi, la direttiva non conferisce al pubblico interessato un diritto a partecipare al procedimento di concessione del prolungamento o a presentare un ricorso giurisdizionale per contestarne la legittimità.

<https://www.ildirittoamministrativo.it/Il-mero-prolungamento-della-durata-esercizio-di-una-discarica-di-rifiuti-non-costituisce-una-modifica-sostanziale-autorizzazione-installazione-CGUE/ult2809>

La riduzione dei vitalizi regionali supera il vaglio di costituzionalità'

Corte Costituzionale, Sentenza n. 136 del 2022

Le misure che hanno inciso, riducendoli, i vitalizi regionali trentini in corso di erogazione, diretti e di reversibilità (riduzione del 20%, limite al cumulo con il vitalizio parlamentare, contributo di solidarietà), **non ledono il principio del legittimo affidamento** in quanto, da un lato, trovano una ragionevole giustificazione nelle **esigenze di contenimento della spesa, di sobrietà ed equità**, già presenti nella legislazione dello Stato e da essa promosse; dall'altro lato, **non trasmodano in un regolamento irrazionale, lesivo del principio evocato**. È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n.136 , **dichiarando non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Trento**. L'esigenza di ripristinare criteri di **equità e di ragionevolezza** e di **rimuovere le sperequazioni e le incongruenze**, insite in questi trattamenti, **è stata ritenuta dalla Corte preponderante rispetto alla tutela dell'affidamento**, considerato anche l'ammontare del trattamento che le misure riduttive consentono di mantenere.

La Corte ha riconosciuto che **gli interventi riduttivi in questione rientrano nella competenza del legislatore regionale, poiché è riconducibile all'autonomia della Regione la disciplina dei vitalizi spettanti a chi è stato consigliere regionale**. Nella fattispecie, la normativa censurata **non ha violato i principi di coordinamento della finanza pubblica** espressi dal legislatore statale ed evocati dal Tribunale di Trento.

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220603125418.pdf

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:136

Idoneità dell'iscrizione alla Camera di Commercio tra i requisiti validi a dimostrare la capacità tecnica e professionale dell'impresa. Pronuncia del Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. dell'1 giugno 2022, n. 4474.

La dimostrazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio per una definita attività (oggetto dell'affidamento) vuol significare che, attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere e che attività effettivamente esercitata ed oggetto sociale non possono essere considerati come concetti coincidenti.

Ciò è stato affermato, con orientamento pressoché costante, dalla giurisprudenza amministrativa (sin da Cons. Stato, V, 19 febbraio 2003, n. 925), essendo noto che **"la funzione della prescrizione della lex specialis della gara, con la quale si richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l'iscrizione alla Camera di Commercio è finalizzata a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato dall'appalto"**.

Attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere"

Il che esclude la possibilità di prendere in considerazione imprese la cui attività non sia stata ancora attivata.

Tale orientamento mette, dunque, in evidenza che **l'affidabilità dell'impresa è strettamente connessa alla sua attivazione.**

Natura della valutazione di congruità dell'offerta. Pronuncia del Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato Sez. V, sent. del 25 maggio 2022, n. 4191.

La valutazione di congruità dell'offerta ha **natura sintetica e globale** e non può concentrarsi su **single voci di costo**, mirando piuttosto a vagliare **se l'offerta nel suo complesso sia affidabile e che giudizio espresso al riguardo dalla stazione appaltante è sottratto al sindacato giurisdizionale, salvo che nell'ipotesi in cui la parte ricorrente deduca l'irragionevolezza dello stesso.** Peraltro, laddove, come nella specie, **la parte ricorrente contesti voci di costo rilevanti nel contesto dell'offerta e tale da far ritenere, nella sua prospettazione, la stessa inaffidabile, il sindacato del giudice amministrativo non può arrestarsi con il mero richiamo a tali principi,** ma deve procedere alla **verifica puntuale delle doglianze esposte,** salvo disattendere le stesse nel merito ovvero, una volta disattese alcune di esse, dichiarare inammissibile le altre per difetto di interesse, laddove le stesse non siano di per sé sufficienti ad evidenziare la non remuneratività dell'offerta e pertanto la sua insostenibilità in termini globali. Non è possibile fissare aprioristicamente **“una quota rigida di utile al di sotto della quale l'offerta deve considerarsi per definizione incongrua”, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale,** atteso che anche un utile apparentemente modesto potrebbe comportare un vantaggio importante, posto che le censure accolte dal Tar erano riferite a maggiori costi individuati dalla parte ricorrente che portavano a ritenere completamente eroso il margine di utile indicato dalla stessa aggiudicataria.

Il carattere modico della somma offerta non fa scattare l'istigazione alla corruzione

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n 21090 dep 31 maggio 2022

È contestato all'indagato X il delitto di cui all'art. 322, secondo comma, cod. pen., perché avrebbe offerto un'utilità non dovuta al Comandante del porto, pubblico ufficiale, onde indurla a compiere un atto contrario ai propri doveri e, segnatamente, affinché senz'altro esprimesse – in linea con la prassi seguita dai suoi predecessori – un parere favorevole propedeutico al rilascio di una nuova concessione demaniale marittima; in particolare, il X avrebbe offerto trentaquattro biglietti per l'accesso al parco divertimento luna park al Comandante del Porto, che non avrebbe accettato, denunciando i fatti all'autorità giudiziaria il 23 giugno 2020.

Il Tribunale di Roma, con valutazione che non pare certo manifestamente illogica, ha ritenuto nella specie che la modica regalia e il valore di ciascun biglietto, allo stato non accertato, comunque «non poteva essere particolarmente elevato viste, le caratteristiche del sito» e che vi era la consuetudine della famiglia X di donare biglietti omaggio alle forze dell'ordine e alle autorità locali. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che «al di là di tale profilo, l'episodio appare ricostruito in modo piuttosto generico per effetto degli atti di p.g., risultando non chiaramente delineato il collegamento tra l'offerta dei biglietti (che veniva operato prima di qualunque ulteriore discorso e non era accettata) ed il successivo confronto inerente l'iter della pratica». Nel caso di specie, dunque, il Tribunale del riesame, nell'escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato di istigazione alla corruzione passiva, non ha illogicamente obliterato le condizioni di contesto (recte: tutte le circostanze della situazione contingente e le prassi illecite instauratesi in passato), ma ha ritenuto che nel caso di specie il carattere modico della somma offerta assumesse valenza preponderante rispetto agli altri elementi acquisiti e, dunque, non consentisse di ritenere comprovata la serietà dell'offerta, anche in relazione alle dinamiche del colloquio, per come accertate

Ai fini dell'esenzione TAR SU, non basta l'accatastamento come "edificio destinato al culto"

Corte di Cassazione, sentenza n 18137 del 6 giugno 2022

Ai fini della esenzione Tarsu, **occorre accertare non solo che i locali appartengano ad una comunità religiosa**, quale che sia il culto da essa esercitato purché non contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento, **ma anche che nei locali per i quali è richiesta l'esenzione la comunità si riunisca per esercitare il culto e non ad altri fini. Detta verifica deve eseguirsi in concreto e non in astratto** e pertanto **non è sufficiente la classificazione catastale dei locali come edifici destinati al culto**, né si può presumere che **tutti i locali così classificati siano effettivamente destinati al culto**.

Anche il **Regolamento del Comune** mette in evidenza **la necessità della sussistenza del requisito in concreto**, laddove parla di **"edifici adibiti al culto"** e non di **edifici classificati come destinati al culto e di locali "strettamente connessi all'attività del culto stesso"**. La norma regolamentare, inoltre, deve essere interpretata **in termini coerenti con la norma primaria**, nonché con i **principi posti dalla Direttive UE**. E' allora necessario che **si accerti se effettivamente la parte contribuente abbia dichiarato che i locali sono destinati al culto nella denuncia originaria o in quella di variazione**, e che **tale effettiva destinazione sia stata debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione**; con la precisazione che **la mancanza del primo di questi requisiti e cioè la denuncia o la variazione non è emendabile in giudizio**, mentre **in caso di contestazione lo è il secondo requisito e cioè la prova della effettiva destinazione dei locali** (Cass. 2125/2017; Cass. 21011/2021; Cass. 14037/2019; Cass. 31460/2019).

<https://iusmanagement.org/2022/06/08/ai-fini-dellesenzione-tarsu-non-basta-laccatastamento-come-edificio-destinato-al-culto/>
<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220606/snciv@s50@a2022@n18137@tS.clean.pdf>

Gravi illeciti professionali: sono sempre cause di esclusione?

TAR Umbria, sentenza n. 339/2022

Il grave illecito professionale rientra tra le possibili cause di esclusione da una procedura di gara, ma esso deve essere pertinente con l'oggetto dell'appalto. Lo conferma il TAR Umbria, con la sentenza n. 339/2022, sul ricorso proposto contro una Stazione Appaltante che aveva aggiudicato la commessa a un operatore condannato per contraffazione di prodotti.

Il TAR ha richiamato il recente orientamento giurisprudenziale, il quale prevede che **per integrare un illecito professionale rilevante al fine dell'esclusione da una procedura di gara occorre che:**

- **il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d'incrinare l'affidabilità e integrità dell'operatore nei rapporti con l'amministrazione;**
- **il fatto così qualificato va messo in relazione con il contratto oggetto dell'affidamento,** così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione d'inaffidabilità e assenza d'integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata.

La vicenda richiamata dal ricorrente non riguarda prodotti offerti in sede di gara ed è **pertanto inidonea ad incidere sull'affidabilità morale e professionale della società aggiudicataria al fine di configurare un grave illecito professionale, incidente sulla veridicità di quanto dichiarato dalla predetta società nella domanda di partecipazione.**

Secondo il giudice amministrativo è quindi insussistente qualunque automatismo espulsivo o discrezionale relativo all'illecito professionale invocato dall'operatore ricorrente.

Il tetto alle retribuzioni si applica anche alle autonomie locali? Per il Consiglio di Stato non vi sono dubbi

Consiglio di Stato, parere numero 00916 del 31 maggio 2022

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiesto l'avviso del Consiglio di Stato sull'esatto ambito di applicazione della disciplina in materia di "tetto retributivo" recata dall'art. 3, commi 43-53, della L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) che ha disposto limiti alle retribuzioni e agli emolumenti a carico delle P.A., società partecipate e loro controllate e collegate.

Osserva la Sezione che il dubbio prospettato nella richiesta di parere circa l'applicabilità alle autonomie territoriali della previsione del limite retributivo (di cui un unico soggetto fosse destinatario a carico delle finanze pubbliche) al fine di preservare il buon andamento della finanza pubblica, **risulta effettivamente superato e sciolto dai successivi interventi legislativi.**

L'art. 23 bis del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge n. 2014/2011, che ha stabilito il tetto retributivo, nel combinato disposto con l'art. 1, commi 471, 472, 473, 474, 475 e 489 della L. n. 147 del 2013, dell'art. 13 del D.L. n. 66 del 2013, convertito in L. n. 89 del 2014, chiaramente si applica, a decorrere al 1° gennaio 2014, a **"chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti"**.

Tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001 sono ricompresi regioni ed enti locali.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, poi, per il personale di cui all'art. 13, comma 1, del d.l. 66/2014, **il limite retributivo è rideterminato in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall'ISTAT** (art. 1, comma 68 l. 30.12.2021, n. 234 – bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale triennio '22-'24).

Sul punto della estensione del tetto retributivo anche la più recente giurisprudenza amministrativa ha precisato che **“la portata precettiva del c.d. “tetto” concerne l'intero comparto pubblico appartenente alla vasta categoria delle Amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT. Ad esserne esclusi sono solo incarichi conferiti con contratto a tempo determinato, in via eccezionale e derogatoria ex art. 1, comma 489, della l. 147/2013”** (Tar Lazio Roma, sez. II, 25/11/2020, n.12582 e n. 3913 del 2020).

<https://iusmanagement.org/2022/06/03/il-tetto-alle-retribuzioni-si-applica-anche-alle-autonomie-locali-per-il-consiglio-di-stato-non-vi-sono-dubbi/#more-7926>

L'agente contabile non può coincidere con chi attesta la regolarità del conto, nemmeno se è l'unico impiegato del Comune

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, deliberazione n. 188 del 31 maggio 2022

Il conto che è stato sottoposto all'esame della Sezione riporta **la sottoscrizione dall'agente e il visto di regolarità del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario dell'Ente, coincidente con l'agente medesimo**, circostanza che ne preclude l'esame, in conformità ad una costante giurisprudenza di questa Corte.

Il Collegio infatti presta la propria adesione a tale orientamento (cfr. Sez. Veneto n.62/2012) secondo cui, **"con riferimento alla sottoscrizione del conto, si esclude che possa "ammettersi coincidenza nella sottoscrizione e nella attestazione di regolarità del conto", evidenziando la necessaria alterità tra i soggetti incaricati dei due compiti"** (Sez. Sicilia, n. 197/2020).

Qualora l'agente contabile sia l'unico dipendente in forza al servizio finanziario (se non addirittura l'unico dipendente amministrativo dell'ente locale) **la competenza a rilasciare il suddetto visto di conformità ("parifica") va intestata al Segretario Comunale – in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio**, in applicazione anche analogica degli **artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – o comunque, in via residuale, al Sindaco** (quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune **ex art. 50 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000**), fatto ovviamente salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa emanata dall'ente locale interessato nell'ambito della propria sfera di autonomia."

<https://iusmanagement.org/2022/06/06/lagente-contabile-non-puo-coincidere-con-chi-attesta-la-regolarita-del-conto-nemmeno-se-e-lunico-impiegato-del-comune/>

Data breach: Garante privacy, sanziona Inail per 50mila euro

L'ente ha subito tre violazioni di dati sugli infortuni dei lavoratori

Tutti gli enti pubblici, in particolare quelli con rilevanti competenze istituzionali, **devono adottare adeguate misure tecniche e organizzative per evitare violazioni dei dati personali**. Lo ha ribadito il Garante per la privacy nel sanzionare l'Inail, che ha registrato tre incidenti informatici che hanno comportato **l'accesso non autorizzato ai dati di alcuni lavoratori, in particolare quelli sulla salute e sugli infortuni subiti**.

Dall'istruttoria del Garante è emerso che, almeno in tre diverse occasioni, lo **"Sportello Virtuale Lavoratori"** gestito dall'Ente avrebbe consentito ad **alcuni utenti di consultare accidentalmente le pratiche di infortunio e malattia professionale di altri lavoratori**. In un caso, peraltro, l'incidente si è verificato **a seguito dell'esecuzione di una versione non aggiornata dello "Sportello Virtuale Lavoratori", a causa di un errore umano**.

Nel provvedimento, l'Autorità ha rimarcato che un Ente con così **significative competenze istituzionali**, che comportano il trattamento di **dati particolarmente delicati** riferibili a interessati anche **vulnerabili**, è tenuto ad adottare, in linea con il principio di **responsabilizzazione** richiesto dal Gdpr, **misure tecniche e organizzative** che assicurino su base permanente la riservatezza dei dati trattati, nonché l'integrità dei relativi sistemi e servizi.

Il Garante per la privacy, tenuto conto della **piena collaborazione** offerta dalla pubblica amministrazione nel corso dell'istruttoria e del numero esiguo di persone coinvolte nei data breach individuati, **ha comminato all'Ente una sanzione di 50.000 euro**.

Prima di affidarsi a proprie società In-house verificare se convenga invece rivolgersi a privati

Atto del Presidente ANAC del 18 maggio 2022

Prima di affidare in-house un servizio disponibile sul mercato in regime di concorrenza, la Stazione appaltante deve svolgere “un’indagine puntuale” per accertare se vi siano altri operatori privati che operano nello stesso settore in grado di fornire il servizio richiesto, magari a condizioni migliori.

E’ quanto ribadisce Anac con un **Atto del Presidente del 18 maggio 2022** in cui un importante **Comune del Milanese** viene richiamato a una rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di programmazione degli acquisti e delle procedure di gara.

Il richiamo dell’Autorità nasce da un esposto sull’**affidamento del Servizio energia** disposto dal comune lombardo a favore della propria **società in-house prima provvisoriamente per un anno e poi con contratto pluriennale fino al 2032**.

- L’Autorità evidenzia innanzitutto “**una carenza istruttoria**”: l’amministrazione, secondo Anac, ha per lo più dato importanza ai dati pregressi e alla flessibilità del modello in-house sotto il profilo organizzativo e gestionale. Invece non è stata svolta un’indagine puntuale;
- la modalità di **affidamento pluriennale**, arrivata dopo un affidamento provvisorio di un anno, è **in contrasto con il codice dei contratti poiché l’amministrazione ha, di fatto, disposto un affidamento diretto sopra soglia non giustificato**, dando un vantaggio competitivo alla società affidataria;
- Quanto, infine, alla **mancanza di convenzioni Consip Anac obietta che il Comune avrebbe potuto optare per le convenzioni esistenti e, invece di accorpate tutto in un unico servizio, avrebbe potuto procedere con lo scorporo delle prestazioni richieste tramite suddivisione in lotti**, in modo da garantire il rispetto della concorrenza nonché la partecipazione delle piccole e medie imprese.

Anagrafe e attribuzione del doppio cognome: la Circolare con le indicazioni

Il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare in materia di anagrafe, con le indicazioni operative sull'attribuzione del doppio cognome.


Dal 2 giugno sono pienamente operative le nuove regole in materia di attribuzione del cognome risultanti in seguito all'intervento della Corte Costituzionale, **che gli ufficiali di stato civile sono tenuti fin da subito ad applicare.**

Pertanto il **Dipartimento per gli Affari Interni del Ministero dell'Interno** ha emanato una Circolare con le indicazioni operative per l'attribuzione del doppio cognome all'anagrafe.

Secondo la Circolare:

- il cognome del figlio deve comporsi con **i cognomi dei genitori**, nell'**ordine dagli stessi deciso** (paterno+materno oppure materno+paterno);
- **se non vi è accordo fra i genitori sull'ordine di attribuzione dei cognomi è necessario l'intervento del giudice;**
- c'è comunque **la possibilità per i genitori di attribuire, di comune accordo, soltanto il cognome di uno loro (paterno oppure materno).**

La dottrina



In cerca dello stop definitivo alla "stabilizzazione" dei funzionari incaricati come dirigenti a contratto



<https://luigioliveri.blogspot.com/2022/06/in-cerca-dello-stop-definitivo-alla.html>

Il (ri-)equilibrio di genere alla prova della nuova 'stagione' della giustizia costituzionale italiana. Il caso dei piccoli comuni



[https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47288&content=Il%2B\(ri\)-equilibrio%2Bdi%2Bgenere%2Balla%2Bprova%2Bdella%2Bnuova%2B%27stagione%27%2Bdella%2Bgiustizia%2Bcostituzionale%2Bitaliana.%2BII%2Bcaso%2Bdei%2Bpiccoli%2Bcomuni&content_author=%3Cb%3ETania%2BGroppi%3C%2Fb%3E&fbclid=IwAR0t8O3-GEWdAaJte28rSzPW-iiQvbXeBYSizIkaWJ2Ch1QNFsrori6OZ2M](https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47288&content=Il%2B(ri)-equilibrio%2Bdi%2Bgenere%2Balla%2Bprova%2Bdella%2Bnuova%2B%27stagione%27%2Bdella%2Bgiustizia%2Bcostituzionale%2Bitaliana.%2BII%2Bcaso%2Bdei%2Bpiccoli%2Bcomuni&content_author=%3Cb%3ETania%2BGroppi%3C%2Fb%3E&fbclid=IwAR0t8O3-GEWdAaJte28rSzPW-iiQvbXeBYSizIkaWJ2Ch1QNFsrori6OZ2M)

'Anche nell'interesse delle generazioni future'. Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione



https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47290&content=%27Anche%2Bnell%E2%80%99interesse%2Bdelle%2Bgenerazioni%2Bfuture%27%2E%2BII%2Bproblema%2Bdei%2Brapporti%2Bintergenerazionali%2Ball%E2%80%99indomani%2Bdella%2Brevisione%2Bdell%E2%80%99art%2E%2B9%2Bdella%2BCostituzione&content_author=%3Cb%3EDaniele%2BPorena%3C%2Fb%3E

Sui sentieri metodologici per lo studio “giuridico” delle zone montane nella repubblica italiana



<https://www.dirittiregionali.it/2022/05/31/sui-sentieri-metodologici-per-lo-studio-giuridico-delle-zone-montane-nella-repubblica-italiana/?fbclid=IwAR2rWBJJz-sK32uLPW8VhD5KjcH4D0txr9TIEb6EEbXH8jlaeB1q4kPgUSw>

Silenzi e dissensi tra le pubbliche amministrazioni: il caso delle autorizzazioni paesaggistiche

di Giorgia Cocozza

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO

un laboratorio formativo e sperimentale

Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"

Direttore Professor Giuseppe di Gaspare

<https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2022/06/06/silenzi-e-dissensi-tra-le-pubbliche-amministrazioni-il-caso-delle-autorizzazioni-paesaggistiche/>

Giuseppe Cotruvo: «Il flop dei concorsi? Colpa dei quiz»



<https://www.pamagazine.it/giuseppe-cotruvo-il-flop-dei-concorsi-pubblici-colpa-delle-retribuzioni-troppo-basse/>

Conclusione



“Ho la paura della perdita della democrazia, perché io so cos'è la non democrazia. La democrazia si perde pian piano, nell'indifferenza generale, perché fa comodo non schierarsi.”

(Liliana Segre)

“Grazie per averci seguito...
Ci trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

